

DELIBERAZIONE 9 SETTEMBRE 2025

409/2025/R/RIF

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ISTRUTTORIA SULL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, PROPOSTO DALL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (AGER) CON RIFERIMENTO A TALUNI COMUNI DEL PERTINENTE TERRITORIO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1352^a riunione del 9 settembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 402/2025/A, opera, a far data dal 10 agosto 2025, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione

VISTI:

- la direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/11), recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l'articolo 3-bis;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l’articolo 1, commi 639-668;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l’articolo 1, commi 527-530;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: decreto legislativo 116/20);
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’articolo 3, comma 5-quinquies (di seguito: decreto-legge 228/21);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 43, comma 11 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: decreto legislativo 201/22);
- il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 e, in particolare, l’articolo 15-ter, comma 1 (di seguito: decreto-legge 60/24);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 62/2023/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 387/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 487/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative” (di seguito: deliberazione 7/2024/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 164/2024/A, recante “Disposizioni relative al Nucleo Carabinieri posto a supporto dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’espletamento di attività di *enforcement* e specifiche attività progettuali”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF,

- recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 196/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/RIF);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 275/2023/R/RIF);
 - la Relazione dell’Autorità 1 luglio 2025, 304/2025/I/RIF, recante “Quinta relazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante ‘Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica’” (Relazione 304/2025/I/RIF);
 - la determina 4 novembre 2021, 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
 - la determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF” (di seguito: determina 1/DTAC/2023);
 - il Comunicato dell’Autorità 4 aprile 2024, recante “Raccolta dati: Tariffa Rifiuti – PEF aggiornamento 2024-2025”;
 - il Comunicato dell’Autorità 30 luglio 2024, recante “Modalità operative per la trasmissione del contratto di servizio adeguato alla deliberazione 385/2023/R/RIF”;
 - i dati, gli atti e i documenti trasmessi, ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per le annualità 2024 e 2025 - per gli ambiti tariffari di cui all’Allegato A al presente provvedimento - dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, alla luce delle regole di cui alle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 389/2023/R/RIF, 487/2023/R/RIF, 7/2024/R/RIF e della determina 1/DTAC/2023, nonché secondo le indicazioni di cui al Comunicato del 4 aprile 2024;
 - la comunicazione dell’8 maggio 2025 (prot. ARERA n. 32035) recante “Approfondimenti istruttori in merito all’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, trasmessa dall’Autorità all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti relativamente a taluni ambiti tariffari del pertinente territorio con riferimento agli ambiti tariffari di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A;

- i successivi riscontri trasmessi dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (prot. ARERA nn. 38656 del 29 maggio 2025 e 54718 del 31 luglio);
- la conseguente nota trasmessa all’Autorità per conto dei gestori Armando Muccio S.r.l., AXA S.r.l., Bianco Igiene Ambientale S.r.l., Cave Marra S.r.l., CICLAT Trasporti Soc. Coop., COGEIR S.r.l., Ecotecnica S.r.l., Gial S.r.l., Sogeco S.r.l. e Tecnowaste S.r.l. (prot. ARERA n. 60805 del 2 settembre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lett. c);
 - *“tutela dei diritti degli utenti (...)”* (lett. d);
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);

- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);
- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il decreto legislativo 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione ed è stato confermato il ruolo degli enti competenti a livello locale, in una logica di *governance* multilivello, esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
 - restano ferme *“le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità”* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di *“Tariffe”* (articolo 26), che siano altresì fatte salve *“le disposizioni contenute nelle norme di settore”*;
 - alla luce dei richiamati presupposti, gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi *“in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”*;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 20, della legge 481/95, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Autorità *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie (...)”* (lett. c).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la funzione di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani), definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il comma 1-bis del medesimo articolo 3-bis attribuisce agli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)”*;

- il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all'articolo 1, comma 639, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 683, dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 296/06 stabilisce che gli enti locali deliberino *“le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- il decreto-legge 60/24 ha, da ultimo, disposto che *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio*

2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024”, e, pertanto, il termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, riferiti all’annualità 2024, è fissato a tale data (20 luglio 2024).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo, nell’ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF, con la deliberazione 363/2021/R/RIF l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel MTR di cui alla citata deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare:
 - confermando l’impostazione generale del MTR, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite annuale di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - prevedendo alcuni elementi di novità, principalmente riconducibili alla necessità di: *i)* rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; *ii)* configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20; *iii)* tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità derivanti dalla pertinente regolazione dell’Autorità in materia;
 - introducendo: *i)* un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione sia delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie che delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; *ii)* un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati nell’ambito di un successivo procedimento; *iii)* una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- con riferimento alla procedura di approvazione della predisposizione tariffaria, il comma 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF prevede che il piano economico-

finanziario, PEF (predisposto per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2) sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione (da parte dell'Ente territorialmente competente) dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- nell'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. In particolare:
 - il comma 8.1 prevede che la predisposizione aggiornata sia effettuata dal gestore sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento e trasmessa ai pertinenti organismi competenti;
 - il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:
 - l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
 - i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti relativi agli anni 2023 e 2024;
 - il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni in ordine alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
 - il comma 8.4 prevede che l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approvi l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie;
 - il medesimo provvedimento prevede (al comma 7.7), che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione, anche

precisando (al comma 7.8) che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti medesimi.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- tenuto conto del ruolo degli Enti territorialmente competenti nell'ambito della *governance* multilivello di settore (che, ai sensi della normativa vigente, sono responsabili di assicurare concretamente l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale), l'Autorità, nell'ambito delle indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del piano economico-finanziario (PEF) di cui al MTR-2, ha espressamente previsto che:
 - il PEF costituisca lo strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 27.5);
 - nell'ambito del procedimento di approvazione, il PEF debba essere sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente, il quale provvede anche alla valutazione puntuale dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. L'attività di validazione di cui è responsabile l'organismo competente comprende almeno la verifica:
 - della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF, rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - del rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti (comma 28.1);
 - l'organismo competente sia altresì responsabile della verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, dovendo comunicare a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivare le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (comma 28.2);
- al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha inoltre chiarito che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi, con la precisazione che è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- una conferma del ruolo dell'Ente territorialmente competente è rinvenibile anche nella giurisprudenza recente e, in particolare, nella sentenza del Consiglio di Stato

n. 2421 del 24 marzo 2025, in base alla quale: *“l’ETC ha un ruolo determinante nella determinazione dei parametri per la predisposizione delle tariffe, in base al MTR2. Ai sensi dell’art. 7 della delibera del 3 agosto 2021, di approvazione del MTR 2, è l’ETC che valida il piano economico finanziario del gestore (...). In ogni caso, ai sensi del comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ‘Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse’ è stato attribuito alla Autorità regolatoria il potere di approvazione delle tariffe ‘definite dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento’. Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, ‘1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia’. (...) L’ente territoriale è quindi il soggetto deputato dall’ordinamento alla predisposizione concreta delle tariffe con la conseguenza che la determina del 6 novembre 2023, in conformità sia alla delibera n. 363 del 2023, che a quella del 2021 con cui è stato approvato il MTR 2, non poteva che indicare tale ente come competente a determinare i parametri condizionati dall’inflazione e a consentire il recupero di eventuali aumenti dei costi derivanti dall’inflazione”.*

CONSIDERATO, POI, CHE:

- sulla base degli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 275/2023/R/RIF, con la deliberazione 389/2023/R/RIF sono state definite – a integrazione delle previsioni di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF e al MTR-2 – specifiche regole per procedere all’aggiornamento biennale 2024-2025, previsto dal sopra richiamato comma 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, con l’obiettivo di preservare un quadro di riferimento stabile e affidabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio, anche introducendo criteri che permettessero di intercettare tempestivamente, nell’ambito dei costi riconosciuti, i maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti riconducibili alla dinamica inflattiva, a garanzia del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni e della continuità nell’erogazione del servizio;
- in particolare, la deliberazione 389/2023/R/RIF ha previsto:
 - per quanto attiene ai dati da utilizzare, che la determinazione delle entrate

tariffarie del 2024 sia aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 e che la determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2025 sia aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti che hanno esplicitamente natura previsionale;

- l'aggiornamento dei parametri monetari utili alle predisposizioni tariffarie, ossia i tassi di inflazione relativi ai costi operativi e il deflatore degli investimenti fissi lordi;
- ai fini della determinazione del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie:
 - o l'aggiornamento del tasso di inflazione programmata;
 - o la facoltà, in capo all'Ente territorialmente competente, di valorizzare il coefficiente CRI_a , in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, fermo restando il valore massimo del parametro ρ_a ;
- l'estensione della possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite, previa valutazione e validazione da parte dell'Ente territorialmente competente (come già stabilito al comma 4.5 del MTR-2), alle annualità successive al vigente periodo regolatorio;
- la determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore secondo nuove modalità che ne rafforzino la coerenza con le valutazioni di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nello specifico impiegando il macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF per la valorizzazione del coefficiente $\gamma_{2,a}$;
- ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti, con particolare riguardo a specifici profili per l'aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio;
- inoltre, l'articolo 8 della citata deliberazione 389/2023/R/RIF ha introdotto regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, definito dall'indicatore H_a , al cui valore di partenza, calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono associati obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento per il 2024 e il 2025 cui seguirà, a partire dal 2026, in caso di mancato raggiungimento dei *target*, una misura di riallocazione dei costi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante finalizzata a promuovere il miglioramento del coefficiente medesimo.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la determina 1/DTAC/2023 l'Autorità ha provveduto, tra l'altro, a:

- definire gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, in particolare prevedendo – nell’ambito dello schema tipo della relazione di accompagnamento – che alcune sezioni siano da redigersi a cura dell’Ente territorialmente competente e altre (ossia quelle riferite alla descrizione dei servizi forniti e ai dati tecnici e patrimoniali, nonché ai dati per la determinazione delle entrate di riferimento) a cura del gestore, richiedendo l’illustrazione dei criteri e delle specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario;
- prevedere la possibilità per l’Ente territorialmente competente di valorizzare il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all’annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione I_{2023} individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF;
- in data 4 aprile 2024, l’Autorità ha comunicato l’apertura *on line* della raccolta per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dettagliando le istruzioni per la relativa compilazione;
- nel complesso, sono state trasmesse all’Autorità 5.330 predisposizioni deliberate a livello locale, ai fini delle relative verifiche di coerenza regolatoria e della conseguente approvazione.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con specifico riferimento alla Regione Puglia, nonostante la normativa regionale preveda che il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani debba essere affidato in forma unitaria dai Comuni riuniti in apposite forme associative (denominate “aree omogenee” e determinate nel numero di 39 per tutto il territorio regionale come illustrato nella Relazione 304/2025/I/RIF), tale modello di *governance* non appare ancora concretamente attuato, dal momento che all’Autorità continuano ad essere trasmesse dall’Ente territorialmente competente predisposizioni tariffarie relative ad ambiti tariffari di livello comunale; ciò evidenzia un contesto fattuale caratterizzato da un esercizio, frammentato e diffuso tra i singoli Comuni, di competenze che, in realtà, la normativa di settore attribuisce da tempo agli Enti di governo dell’ambito;
- alla luce delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF (come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 487/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF), nonché delle modalità operative di cui alla determina 1/DTAC/2023, l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (in qualità di Ente territorialmente competente), ai fini dell’aggiornamento biennale 2024-2025, ha trasmesso 257 predisposizioni tariffarie, tra le quali sono ricomprese quelle

- relative ai 62 ambiti tariffari di cui all'*Allegato A* al presente provvedimento;
- con riguardo agli ambiti tariffari di cui alla *Tabella 1* dell'*Allegato A*, i pertinenti gestori hanno comunicato all'Autorità talune criticità in ordine alle determinazioni assunte a livello locale, nei termini di seguito riportati:
 - ai fini dell'individuazione del limite alla crescita delle tariffe (ρ_a), mancata valorizzazione del coefficiente CRI_a nella misura massima consentita dal metodo tariffario rifiuti MTR-2;
 - avvenuta applicazione delle detrazioni *ex* comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF “*in modo generalizzato e immotivato*”;
 - errata individuazione dell'equilibrio economico-finanziario;
 - alla luce di quanto sopra, per i richiamati ambiti tariffari, l'Autorità ha trasmesso all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti una richiesta di “*Approfondimenti istruttori in merito all'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”, volta ad acquisire taluni preliminari elementi;
 - nell'ambito della richiesta di cui al precedente alinea, l'Autorità ha ritenuto opportuno richiamare innanzitutto il perimetro delle differenti competenze, e delle connesse responsabilità, che il sistema di *governance* multilivello di settore - definito dalla legislazione vigente - ripartisce tra gli Enti territorialmente competenti e l'Autorità medesima, rammentando che se all'Autorità compete la verifica della coerenza con la regolazione degli atti di predisposizione tariffaria adottati a livello locale, gli Enti territorialmente competenti, invece, sono responsabili di assicurare concretamente l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguimento dei recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;
 - alla luce di quanto premesso, con riguardo ai singoli ambiti tariffari di cui alla *Tabella 1* dell'*Allegato A*, l'Autorità ha dunque:
 - richiesto all'Ente territorialmente competente di fornire evidenze che attestassero l'equilibrio economico-finanziario della gestione, corredando gli elementi prodotti anche con il PEF originariamente elaborato dal gestore e motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di integrazione e modifica dei dati e delle informazioni trasmesse dal medesimo operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, indicando puntualmente le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si è ritenuto di coprire integralmente, secondo quanto previsto dal comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dal comma 28.2 del MTR-2;
 - precisato, che – qualora nello svolgimento delle attività di cui sopra l'Ente avesse rinvenuto eventuali criticità nel mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni – avrebbe potuto intraprendere le misure necessarie al riequilibrio nell'ambito di una revisione *infra* periodo delle predisposizioni tariffarie, ai fini della determinazione della TARI per il 2025;

- in riscontro alla richiesta di cui al precedente alinea, l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha fornito, da ultimo in data 31 luglio 2025, documentazione, elementi informativi e precisazioni;
- ulteriori segnalazioni circa le determinazioni tariffarie assunte a livello locale (e trasmesse dal medesimo Ente territorialmente competente) sono poi state avanzate all’Autorità con riferimento agli ambiti tariffari di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A, contestando le modifiche (rispetto ai dati e alle elaborazioni trasmessi dai medesimi gestori) operate dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’attività di validazione di propria competenza, con effetti ritenuti di entità tale da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.

RITENUTO, PRELIMINARMENTE, CHE:

- alla luce delle prerogative (e delle relative responsabilità) di programmazione e di determinazione tariffaria che la normativa vigente attribuisce agli Enti territorialmente competenti, come sopra richiamate, sia necessario precisare che, anche nell’ambito delle verifiche di competenza dell’Autorità, restano comunque ferme le valutazioni che la regolazione stabilmente rimette ai medesimi organismi competenti ai fini della quantificazione - entro definiti intervalli - di taluni parametri (come, a titolo esemplificativo, il coefficiente CRI_a , ai fini della determinazione del limite alla crescita delle tariffe) e dei costi ammessi a riconoscimento nel rispetto dei limiti e dei criteri fissati dall’Autorità, tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze di salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e di sostenibilità delle tariffe applicate all’utenza;
- sia, tra l’altro, opportuno ricordare che:
 - rispetto ai profili di cui al precedente punto, le decisioni dell’Ente territorialmente competente – qualora siano rispettose dei tetti, dei livelli e dei criteri fissati dall’Autorità – producono immediatamente effetto anche nei confronti di quest’ultima, che deve pertanto tenerne conto ai fini delle determinazioni di propria competenza, ossia ai fini dell’approvazione tariffaria che l’Autorità medesima è chiamata ad adottare a seguito di una verifica inerente, nello specifico, al (solo e diverso) profilo della coerenza con la propria regolazione delle determinazioni assunte dall’Ente territorialmente competente;
 - resta, in particolare, in capo all’Ente territorialmente competente la verifica del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del gestore, in coerenza quanto disposto, da ultimo, dal già richiamato decreto legislativo 201/22 (articolo 26) in base al quale *“fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la*

riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- a seguito del corredo di atti, di dati e di informazioni comunque acquisiti dall’Autorità per gli ambiti tariffari di cui all’Allegato A, nonché degli elementi da ultimo trasmessi dall’Ente competente con riferimento agli ambiti tariffari di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A, e anche in ragione del significativo numero di comunicazioni/contestazioni provenienti dalle gestioni interessate sulle relative predisposizioni tariffarie, si renda necessario disporre un supplemento istruttorio per lo svolgimento delle verifiche e analisi di competenza dell’Autorità, nel rispetto delle responsabilità e delle prerogative dell’Ente territorialmente competente;
- sia conseguentemente opportuno fissare un termine congruo entro il quale concludere, con riferimento al biennio 2024-2025, il procedimento di verifica della coerenza regolatoria dell’aggiornamento degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti con riferimento al territorio dei Comuni di cui al citato Allegato A, ai sensi dei commi 7.3, 8.2 e 8.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF e nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione 389/2023/R/RIF;
- sia a tal fine opportuno fissare il termine di cui al precedente alinea in:
 - 90 giorni dalla data pubblicazione del presente provvedimento per gli ambiti tariffari di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A, con riferimento ai quali l’Autorità ha già provveduto a richiedere taluni preliminari elementi all’Ente territorialmente competente;
 - 120 giorni dalla data pubblicazione del presente provvedimento per gli ambiti tariffari di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A, con riferimento ai quali – alla luce delle contestazioni da ultimo presentate dai gestori interessati – si rende necessario acquisire, in via preliminare: *i)* evidenze circa lo svolgimento dell’attività di validazione da parte dell’Ente competente, acquisendo gli esiti delle verifiche dal medesimo compiute circa la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni alla base delle elaborazioni del piano economico finanziario, funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento; *ii)* evidenze che attestino l’equilibrio economico-finanziario delle singole gestioni;
- peraltro, per gli ambiti tariffari di cui all’Allegato A, sia opportuno sin d’ora precisare che l’Autorità si limita a prendere atto dei parametri e delle valutazioni rimesse agli Enti territorialmente competenti che sono alla base dell’aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi al periodo 2024-2025, presentati dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione

dei rifiuti, nonché dei valori delle entrate tariffarie ivi riportati, come esplicitati nel medesimo *Allegato A*;

- più in dettaglio, sia necessario precisare che, a norma di quanto già previsto dal comma 7.8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, i valori di cui al punto precedente determinati dall'Ente territorialmente competente, che risultano pertanto immediatamente efficaci; dalla documentazione acquisita, infatti, i valori determinati dall'Ente territorialmente competente, che rientrano nelle sue proprie responsabilità e competenze come chiarite nel precedente gruppo di considerati, non risultano incoerenti coi limiti definiti dalla regolazione dell'Autorità;
- peraltro, sia anche opportuno riservarsi di disporre anche specifiche verifiche volte ad accertare la correttezza delle informazioni prodotte, anche per il tramite del Nucleo Carabinieri istituito e posto a supporto dell'Autorità con la deliberazione 164/2024/A;
- in coerenza con quanto previsto al comma 7.7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, sia opportuno ricordare che, in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina gli effetti a valere sulla prima predisposizione tariffaria utile (nell'ambito delle componenti a conguaglio), alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- sia altresì opportuno preavvisare che, qualora si rinvergano incoerenze tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale, saranno esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria per cui la normativa vigente prevede che le tariffe si intendono prorogate di anno in anno

DELIBERA

1. di disporre, per le ragioni ed entro i limiti precisati in motivazione, un supplemento istruttorio per la conclusione, con riferimento al biennio 2024-2025, del procedimento di verifica della coerenza regolatoria dell'aggiornamento degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti con riferimento al territorio dei Comuni di cui all'*Allegato A*, ai sensi dei commi 7.3, 8.2 e 8.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF e nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione 389/2023/R/RIF;
2. di chiarire sin d'ora che per i predetti ambiti tariffari di cui all'*Allegato A*, si prende atto dei parametri e delle valutazioni rimesse agli Enti territorialmente competenti che sono alla base dell'aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi al periodo 2024-2025, presentati dall'Agenzia territoriale della Regione

- Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, nonché dei valori delle entrate tariffarie ivi riportati, come esplicitati nel medesimo Allegato A, con la conseguenza che, a norma di quanto già previsto dal comma 7.8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, i valori determinati dall'Ente territorialmente competente, che risultano pertanto immediatamente efficaci;
3. in coerenza con quanto previsto al comma 7.7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, di esplicitare che, in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina gli effetti a valere sulla prima predisposizione tariffaria utile (nell'ambito delle componenti a conguaglio), alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
 4. di fissare il termine per la conclusione del supplemento di istruttoria disposto ai sensi del precedente punto 1. in:
 - 90 giorni dalla data pubblicazione del presente provvedimento per gli ambiti tariffari di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A;
 - 120 giorni dalla data pubblicazione del presente provvedimento per gli ambiti tariffari di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A;
 5. di riservarsi comunque di compiere anche specifiche verifiche volte ad accertare la correttezza delle informazioni prodotte, anche per il tramite del Nucleo Carabinieri di cui alla deliberazione 164/2024/A;
 6. di preavvisare che, qualora si rinvercano incoerenze tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale, saranno esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria per cui la normativa vigente prevede che le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;
 7. di notificare il presente provvedimento all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini